

LOTTO 5

CIG 7625522BD0

**CAPITOLATO TECNICO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA LEGALE
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "FUSCONI - LOMBRICI - RENZI"**



*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Fusconi - Lombrici - Renzi*

Sede Legale, Viale Lombrici, 27 - 06046 Norcia (PG)
Partita Iva n. 02946640543

Salvatori Broker

STUDIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
VIALE FLAVIO OTTAVIANI, 3/B
06034 FOLIGNO (PG)

EFFETTO CONTRATTO :
SCADENZA CONTRATTO:

ore 24 del 31.10.2018
ore 24 del 31.10.2021

Definizioni.....	2
Condizioni di Assicurazione.....	5
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.....	5
Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione.....	5
Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni.....	5
Art. 4 - Altre assicurazioni.....	5
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto.....	5
Art. 6 – Disdetta e recesso.....	5
Art. 7 - Clausole o accordi particolari.....	6
Art. 8 - Pagamento del premio.....	6
Art. 9 - Diminuzione del rischio.....	6
Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo.....	6
Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale.....	6
Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.....	7
Art. 13 - Gestione del caso assicurativo.....	7
Art. 14 - Recupero di somme.....	7
Art. 15 - Estensione territoriale.....	7
Art. 16 - Oneri fiscali.....	7
Art. 17 - Rinvio.....	7
Art 18 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio.....	7
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
CLAUSOLA BROKER.....	8
POLIZZA BASE.....	9
Art. 19 – Prestazioni garantite.....	9
CONDIZIONE AGGIUNTIVA N° 1: RETROATTIVITA'.....	10
Art. 20 Retroattività.....	10
CONDIZIONE AGGIUNTIVA N° 2 : SPESE A CARICO DELL'ENTE NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA.....	11
Art. 21 Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.....	11
CONDIZIONE AGGIUNTIVA N° 3: SPESE DI RESISTENZA PER AZIONI DI RESPONSABILITA' AVANTI IL GIUDICE ORDINARIO O AL T.A.R.....	11
Art. 22 – Esclusioni - comuni sia alla polizza sia alle condizioni aggiuntive.....	11
SCHEDA DI COPERTURA.....	12

Definizioni	
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:	
Ammenda:	pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa , pena pecuniaria prevista per i delitti.
Archiviazione:	il pubblico ministero richiede l'emissione del Decreto d'archiviazione allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Assicurato:	soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assistenza giudiziale:	attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
Assistenza stragiudiziale:	attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Broker:	Salvatori Broker di F. Salvatori – Viale Flavio Ottaviani, 3/B - 06034 FOLIGNO (PG), quale mandatario incaricato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Carenza:	spazio temporale che decorre dal momento in cui paghiamo il premio di assicurazione fino al momento in cui entra in vigore la copertura.
Caso assicurativo:	sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale – per il quale è prevista l'assicurazione.
Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile:	domanda espressa tramite la citazione della Compagnia di Responsabilità Civile ogni qualvolta questa non assuma la gestione della lite, al fine di farla partecipare al giudizio.
Costituzione di parte civile:	il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.
Controparte:	la parte avversaria in una controversia.
Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.):	svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Consulente tecnico di parte (C.T.P.):	libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.
Contraente:	soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "FUSCONI - LOMBRICI - RENZI" Viale Lombrici, 27 -06046 NORCIA (PG) Partita Iva n. 02946640543
Danno di natura contrattuale:	danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
Danno extracontrattuale:	danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
Denuncia:	atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
Delitto colposo:	è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
Delitto doloso:	qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Derubricazione del reato:	qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).
Disdetta:	atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
Ente Pubblico:	ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero/IPAB/A.S.P., Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei, Organismi di Diritto Pubblico ed Enti Strumentali in genere) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Esecuzione forzata	è l'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in: <ul style="list-style-type: none"> - Espropriazione forzata, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione; - Esecuzione forzata in forma specifica, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione. Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro PU.
Fascicolo Informativo:	l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.
Fatto illecito:	inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
Indicizzazione (indice istat):	indice dei prezzi al consumo, cioè è una misura statistica formata dalla media dei prezzi ponderati per mezzo di uno specifico paniere di beni e servizi. Il paniere ha come riferimento le abitudini di acquisto di un consumatore medio (FOI: famiglie di operai e impiegati). Il FOI quindi è un indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat a partire dal 1961, basato su un paniere di beni e servizi che rappresenta i consumi di una famiglia la cui persona di riferimento è un lavoratore dipendente (ad esclusione di quelli facenti parte del settore agricolo). Alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione.
Indennizzo/Risarcimento:	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Isvap:	Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo
Multa:	vedi Ammenda.
Notizia di reato:	per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.
Polizza:	il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di Assicurazione.
Premio:	somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.
Prescrizione:	è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.
Procedimento penale:	inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Pubblica Amministrazione:	si intendono, a titolo esemplificativo, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati costituiti da detti soggetti.
Reato:	violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Recesso:	manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.
Responsabilità amministrativa:	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità contrattuale:	attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
Responsabilità extracontrattuale:	riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi <i>erga omnes</i> (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
Rescissione:	attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.
Risoluzione:	è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
Sanzioni amministrative:	la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato):	giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Sinistro:	verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Soggetti privati partecipati da Pubblica Amministrazione:	le società commerciali partecipate in tutto o in parte dalla Pubblica Amministrazione e la cui attività sia soggetta anche alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Spese legali:	onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.
Spese liquidate:	spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese peritali:	sostenute per le consulenze tecniche di parte o di ufficio.
Spese di domiciliazione:	spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza:	spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Società:	l'impresa assicuratrice.
Spese di giustizia:	spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
Spese peritali:	somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Transazione:	accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale:	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
Unico caso assicurativo:	fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza **e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale art. 535 Codice di Procedura Penale;
 - le spese di giustizia;
 - Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28, se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11 comma 3.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :
 - **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
 - **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
2. La Società **non si assume il pagamento di :**
 - **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali art. 541 Codice di Procedura Penale.**
3. Le operazioni di esecuzione forzata **non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. **Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.**
2. **La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.**

Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, **il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, a parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 giorni successivi alla data di decorrenza della stessa; in caso diverso è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento**, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.
2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza, L'Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un ulteriore annualità.

Art. 6 – Disdetta e recesso

1. Il Contratto si annullerà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da inviarsi 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - Pagamento del premio

1. **Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.**
2. **Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.**
3. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero al Broker alla quale è assegnata la polizza.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
 - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.**
3. **la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 11 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale" entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.**
4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**
 - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro**, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. **L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.**
2. **In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.**
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, **nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

6. A parziale deroga dell' art. 1 punto 3 e dell'art. 11 punto 3 delle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato, in fase di trattazione stragiudiziale, ha facoltà di conferire mandato ad un legale iscritto presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale dell'Ente assicurato.

Nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato, la Società corrisponderà le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale sia per la responsabilità amministrativa, **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società.**

6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

Art. 14 - Recupero di somme

1. **Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.**

2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

2. **Per le vertenze di tipo contrattuale e per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. 16 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Art 18 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

Il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio non sono indicizzati.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

In caso di inadempimento a tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente contraente ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla SALVATORI BROKER di Fabrizio Salvatori (in seguito detta più semplicemente Broker), il ruolo di cui alla legge n.792/84 come modificata dal D. Lgs.07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private), relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'opera del Broker sarà remunerata dalla Società nella misura del 10% (dieci per cento) del premio imponibile di polizza.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, l'Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c) di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte al Broker, limitatamente a quelle – o alle sole parti di esse – che abbiano per oggetto la tutela di interessi dell'Assicurato;
- d) che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal Contraente al Broker, anche ai sensi dell'art.1901 del C.C.
- e) che la Società s'impegna a fornire semestralmente al Broker, i dati inerenti l'andamento della polizza in corso (elenco dei sinistri denunciati con indicazione dei liquidati, riservati e senza seguito).

POLIZZA BASE

Art. 19 – Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione, vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso e i propri Amministratori, Consiglieri, Dipendenti, Segretario e che siano avvenuti a causa **dell'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio.**

Laddove la Contraente avesse optato per l'assicurazione parziale di alcuni soggetti tra quelli di cui sopra, la copertura assicurativa seguirà la relativa indicazione espressa sul frontespizio di polizza.

Le garanzie valgono per:

1) Difesa Penale per delitti e contravvenzioni per fatti o atti **avvenuti a causa dell'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio**, anche relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, **per ragioni di servizio** si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo **nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, **nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.**

L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

- 1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa grave e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;**
- 2. insussistenza di conflitto d'interessi con l'ente di appartenenza;**
- 3. necessità per il contraente di tutelare i propri interessi o diritti.**

2) Recupero danni a persone e/o a cose sia in fase stragiudiziale che giudiziale subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente, **nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali**, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente Assicurato.

La presente garanzia opera, laddove l'Assicurato sia l'Ente, **limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.**

3) Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al T.A.R.

L'intervento della Società è condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una garanzia di responsabilità civile extracontrattuale o patrimoniale per l'Ente.

La presente garanzia **opera esclusivamente nel caso in cui venga prestata assistenza legale dall'Assicuratore per la responsabilità civile** ai sensi dell'art. 1917 del codice civile e **dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla stessa.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Articolo 22 "Esclusioni" e **limitatamente alla materia amministrativa.**

4) Chiamata in causa Assicuratore

L'intervento della Società è previsto **limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile** nel caso di inattività della stessa; **non opera in caso di rifiuto copertura di quest'ultima.**

5) – "Pacchetto Sicurezza"

5.1) Difesa Penale per delitti e contravvenzioni per:

- le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, **a condizione che l'Ente assicurato dimostri di aver adottato misure di organizzazione interna e di gestione dei rischi ai fini del rispetto del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche;**
- le violazioni alla normativa sulla Privacy, **a condizione che il Titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante** ai sensi della normativa vigente.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo **nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, **nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.**

L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

1. **sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa grave e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;**
2. **insussistenza di conflitto d'interessi con l'ente di appartenenza;**
3. **necessità per il contraente di tutelare i propri interessi o diritti.**

5.2) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

5.3) Insorgenza del caso assicurativo relativa agli articoli 5.1 e 5.2 "Pacchetto Sicurezza"

A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni di Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dai precedenti punti 5.1 e 5.2, **per insorgenza del caso assicurativo si intende:**

- **il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti **nel termine di dodici mesi** dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o loro dimissioni dall'Ente assicurato.

6) Arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, **per controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate.** La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.

CONDIZIONE AGGIUNTIVA N° 1: RETROATTIVITA'

Condizione aggiuntiva sempre operante.

Art. 20 Retroattività

In deroga all'art 10 – Insorgenza del caso assicurativo - punto 2, la prestazione di cui all'art. 19 punto 1 e successivo articolo 21 sono operanti per i fatti posti in essere nei **2 anni** antecedenti alla data di decorrenza del contratto.

Quanto **sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.**

Qualora l'Ente abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente/Assicurato si impegnerà a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con la Società alla Compagnia presso la quale era assicurato.

CONDIZIONE AGGIUNTIVA N° 2 : SPESE A CARICO DELL'ENTE NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Condizione aggiuntiva sempre operante.

Art. 21 Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.

Sono garantite all'Ente Contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento.

Fermo restando l'obbligo per l'Ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Dipendente/Amministratore, il quale deve necessariamente informarne l'Ente di appartenenza nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Ai fini dell'insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento all' art. 10 delle presenti condizioni di assicurazione.

La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell'articolo 22 "Esclusioni" lettera "b".

CONDIZIONE AGGIUNTIVA N° 3: SPESE DI RESISTENZA PER AZIONI DI RESPONSABILITA' AVANTI IL GIUDICE ORDINARIO O AL T.A.R.

Condizione aggiuntiva sempre operante.

La presente condizione aggiuntiva 3, opera in sostituzione dell'art. 19 punto 3).

Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al TAR:

L'intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art 1917, comma 3, del Cod. Civ., attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile o patrimoniale stipulata dall'Assicurato e prestata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa.

Nel caso di inoperatività della predetta copertura per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Articolo 22 "Esclusioni" e limitatamente alla materia amministrativa.

Art. 22 – Esclusioni - comuni sia alla polizza sia alle condizioni aggiuntive

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- b) l'ambito fiscale ed amministrativo;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
- l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186, guida sotto l'influenza dell'alcool, n. 187, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e n. 189, comma 1, comportamento in caso d'incidente, del Nuovo Codice della Strada;
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- n) per fatti dolosi delle persone assicurate.

SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°					
1.	Società di assicurazione:				
2.	<p>Contraente: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "FUSCONI - LOMBRICI - RENZI",</p> <p>Assicurati: L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "FUSCONI - LOMBRICI - RENZI", tutti gli Amministratori e tutti i Dipendenti</p> <p>Attività dichiarata: ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA</p>				
3.	<p>Periodo di Assicurazione: ore 24.00 del 31.10.2018– ore 24:00 del 31.10.2021</p>				
4.	Massimale per Spese Legali e Peritali: Euro 40.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo.				
5.	<p>CLAUSOLA AGGIUNTIVE (sempre operanti):</p> <p>Condizione aggiuntiva n. 1: Retroattività anni 2</p> <p>Condizione aggiuntiva n. 2: Spese a carico dell'Ente nei giudizi di responsabilità amministrativa</p> <p>Condizione aggiuntiva n. 3: Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al T.A.R.</p>				
6.	<p>Clausola Broker:</p> <p>Broker: Salvatori Broker di F. Salvatori – Viale Flavio Ottaviani, 3/B - 06034 FOLIGNO (PG)</p>				
7.	Retribuzioni Lorde: Euro 500.000,00				
8.	<p>Premio annuo a carico del Contraente</p> <p>Premio (Euro):</p>				
	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale